

Rinvii pregiudiziali disposti ai sensi dell'art. 267 del TFUE da organi giurisdizionali italiani*
(ottobre-dicembre 2025)

AGRICOLTURA/AIUTI DI STATO		
Causa Data di notifica	Giudice del rinvio	Oggetto
C-690/25 3-dic-25	ITALIA (Consiglio di Stato)	Aiuto relativo ad un investimento realizzato mediante un contratto di locazione finanziaria - Ipotesi in cui l'organizzazione di produttori abbia raggiunto gli obiettivi delle azioni previste dal programma operativo - Applicabilità regolamento UE 2017/891 - Principio di irretrattabilità dell'aiuto finanziario integralmente utilizzato per un programma i cui obiettivi siano stati raggiunti - Criteri per il recupero dell'aiuto - Esclusione del recupero nel caso in cui l'investimento sia stato compiutamente ed efficacemente utilizzato per il programma oggetto di aiuto finanziario - Interpretazione degli articoli 31, par. 6, comma 4, e 36, par. 2, del regolamento UE 2017/891 della Commissione europea, del 13 marzo 2017, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati, integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le sanzioni da applicare in tali settori e modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione
AGRICOLTURA/MERCATO INTERNO		
Causa		Oggetto

* Il testo integrale delle ordinanze di rinvio è reperibile sul sito della Corte di Giustizia dell'Unione Europea: "Curia" <https://curia.europa.eu/>

Data di notifica	Giudice del rinvio	
<p>C-716/25 15-dic-25</p>	<p>ITALIA (Consiglio di Stato)</p>	<p>Stupefacenti e sostanze psicotrope - Cannabis sativa - Coltivazione, produzione e commercializzazione - Limiti - Compatibilità tra la normativa italiana che vieta l'uso e la commercializzazione di foglie, infiorescenze e derivati della cannabis sativa e il diritto europeo relativamente alla politica agricola comune, al libero mercato ed alla disciplina degli stupefacenti - Interpretazione degli artt. 34, 36, 38 TFUE, delle direttive 2002/53/CE del Consiglio, 2002/57/CE del Consiglio, dei regolamenti (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, n. 2115/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, n. 126/2022 della Commissione (<i>dubbio sulla compatibilità euro-unitaria di una normativa nazionale quale quella rinveniente dal combinato disposto degli artt. 14 e 17 e della tabella II del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e dagli articoli 1 e 2 della legge 2 dicembre 2016, n. 242, nel testo vigente sino all'11 aprile 2025, come interpretata dal diritto vivente, nella parte in cui la suddetta normativa non consente di coltivare e utilizzare le piante di cannabis sativa appartenenti alle varietà iscritte nel «catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole» di cui alla direttiva 2002/53/CE, il cui tenore di tetraidrocannabinolo non sia superiore a quello fissato a norma dell'articolo 32, paragrafo 6, e dell'articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013, al fine di utilizzarne (i) le foglie; ii) le infiorescenze, (iii) l'olio e (iv) la resina, indipendentemente dal tasso di THC presente nelle suddette parti della pianta</i>)</p>
<p>GIUSTIZIA E DIRITTI FONDAMENTALI</p>		
Causa Data di notifica	Giudice del rinvio	Oggetto

* Il testo integrale delle ordinanze di rinvio è reperibile sul sito della Corte di Giustizia dell'Unione Europea: "Curia" <https://curia.europa.eu/>

<p>C-706/25 C-707/25 9-dic-25</p>	<p>ITALIA (Corte d'Appello di Roma)</p>	<p>Immigrazione e asilo – Direttiva Procedure e Direttiva Accoglienza - Competenza esclusiva dell'Unione per la conclusione di accordi internazionali con Stati terzi che incidano su norme comuni o che incidano su un settore compiutamente disciplinato dalla normativa unionale - Stipula da parte di uno SM di un accordo internazionale con un Paese extra UE per la gestione dei flussi migratori quale il Protocollo Italia/Albania del 6 novembre 2023 - Conduzione e permanenza di cittadino di Paese terzo, anche richiedente asilo, in aree site all'esterno del territorio dell'UE in esecuzione di un accordo internazionale quale il Protocollo Italia/Albania - Interpretazione dell'art. 4.3 TUE e degli articoli 3.2 e 216.1 TFUE, secondo cui l'Unione ha competenza esclusiva per la conclusione di accordi internazionali con Stati terzi che incidano su norme comuni o che incidano su un settore compiutamente disciplinato dalla normativa unionale, nonché della Direttiva Procedure n. 2013/32/UE, anche alla luce della Carta di Nizza, in punto di trattenimento, diritto di difesa e visita del trattenuto, e della Direttiva Accoglienza n. 2013/33, in punto di diritto alla salute del richiedente asilo (<i>dubbi, in relazione all'esecuzione di un trattenimento in Albania, sulla competenza dell'Italia a stipulare il Protocollo Italia/Albania del 6 novembre 2023 e, in via subordinata, sulla compatibilità euro-unitaria dello stesso Protocollo</i>)</p>
<p>C-606/25 15-dic-25</p>	<p>ITALIA (Corte di Cassazione)</p>	<p>Limite di età per l'accesso al concorso per procuratori dello Stato a trentacinque anni - Giustificabilità del limite di età per l'accesso al concorso - Interpretazione dell'art. 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (<i>dubbio sulla compatibilità euro-unitaria di una normativa nazionale, quale quella italiana di cui all'art. 1 del D.P.C.M. n. 141 del 2000, come modificato dal D.P.R. n. 161 del 2011, che fissa il limite di età per l'ammissione al concorso di procuratore dello Stato a trentacinque anni</i>)</p>
<p>C-711/25 15-dic-25</p>	<p>ITALIA (Consiglio di Stato)</p>	<p>Contenzioso in materia di concorrenza nel trasporto aereo tra AGCM e RYANAIR - Esclusione del diritto di accesso - Diniego di accesso agli atti relativi alla richiesta formulata da un'Autorità nazionale della concorrenza a quella di un altro Stato membro - Qualificazione della richiesta di assistenza formulata ex art. 22 del Reg. (CE) n. 1/2003 dall'Autorità nazionale di concorrenza come “atti</p>

* Il testo integrale delle ordinanze di rinvio è reperibile sul sito della Corte di Giustizia dell'Unione Europea: “Curia” <https://curia.europa.eu/>

interni” e/o “scambio di corrispondenza” tra Autorità nazionali della concorrenza
 - Interpretazione dell'articolo 27, paragrafo 2, del Regolamento (CE) N. 1/2003 del Consiglio del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato (*dubbio se l'esclusione dall'accesso prevista dall'articolo 27, paragrafo 2, del Regolamento (CE) 1/2003 sia applicabile agli atti relativi alla richiesta formulata, ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, del Regolamento (CE) 1/2003, da un'Autorità nazionale ad altra Autorità nazionale, oppure se tale aspetto resti regolato dalle disposizioni nazionali applicabili*)

LAVORO E POLITICHE SOCIALI

Causa Data di notifica	Giudice del rinvio	Oggetto
<p>C-875/24 17-nov-25</p>	<p>ITALIA (Giudice di Pace di Gaeta)</p>	<p>Magistrato onorario - Rinuncia a indennità pregresse relative al periodo di sospensione delle attività giudiziarie e alla tutela previdenziale e assicurativa quale condizione per partecipare a procedura valutativa ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato - Adeguata riparazione per le pretese cui si è dovuto rinunciare - Interpretazione dell'articolo 7 della direttiva 2003/88/CE, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro e della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro stipulato dalle organizzazioni intercategoriale a carattere generale CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (<i>dubbio se la normativa dell'Unione osti a una legislazione nazionale che obbliga un magistrato onorario a rinunciare alla corresponsione di un'indennità durante il periodo feriale di sospensione delle attività giudiziarie ed alla tutela previdenziale e assicurativa obbligatoria, conseguenti ad attività svolte in passato, al fine di partecipare a una procedura valutativa che consenta di esercitare in futuro tale funzione a tempo indeterminato sino al compimento del settantesimo anno di età e con una retribuzione fissa, in assenza di un'adeguata riparazione per le pretese cui si è dovuto rinunciare</i>).</p>

* Il testo integrale delle ordinanze di rinvio è reperibile sul sito della Corte di Giustizia dell'Unione Europea: “Curia” <https://curia.europa.eu/>

<p>C-628/25</p> <p>17-nov-25</p>	<p>ITALIA (Tribunale di Roma)</p>	<p>Caso Alitalia/ITA Airways - Impresa in amministrazione straordinaria - Natura liquidatoria o conservativa dell'amministrazione straordinaria - Configurabilità di un trasferimento di ramo d'azienda - Deroga alle tutele ordinarie in caso di impresa in amministrazione straordinaria - Interpretazione degli articoli 3, 4 e 5 della Direttiva 2001/23/CE, degli artt. 1 e 11 della Direttiva 2008/94/CE e degli artt. 21, 47, 52, 53 e 54 della Carta di Nizza (CDFUE) (<i>dubbio se una procedura di amministrazione straordinaria a seguito della quale sono stati ceduti ad altra società complessi di beni e contratti, ma senza continuità dei rapporti di lavoro con i dipendenti, abbia una finalità liquidatoria o, invece, conservativa; dubbio se la condizione che una procedura sia “aperta in vista della liquidazione dei beni del cedente” sia soddisfatta anche in presenza di una procedura di amministrazione straordinaria – che, per legge, persegue finalità conservative e non liquidatorie – o se sia necessaria l’apertura di una procedura liquidatoria da parte del tribunale dopo l’adozione del provvedimento di cessazione dell’attività di impresa (di cui all’articolo 73 d.lgs. n. 270 del 1999) e la formale adozione, da parte dei Commissari straordinari, di un programma di cessione per escludere l’applicazione delle tutele lavoristiche, con applicazione del criterio della massima soddisfazione dei creditori).</i></p>
---	---	---

* Il testo integrale delle ordinanze di rinvio è reperibile sul sito della Corte di Giustizia dell’Unione Europea: “Curia” <https://curia.europa.eu/>